

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL “COMUNE DI LA LOGGIA”



Adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2021

INDICE

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Finalità	5
Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali	5
CAPO II- SOGGETTI.....	6
Art. 5 - Titolare	6
Art. 6 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza	6
Art. 7- Referente interno del trattamento dei dati personali	6
Art. 8 - Incaricati del trattamento dei dati personali (persone autorizzate)	7
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7
Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	7
Art. 10 - Conservazione dei dati personali	7
Art. 11 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali	8
Art. 12 - Informativa.....	8
Art. 13 – Comunicazione, condivisione e trasmissione dei dati personali	8
Art. 14 - Utilizzo di particolari sistemi mobili	9
Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati personali	9
Art. 16 - Diritti dell’interessato	9
CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA.....	10
Art. 17- Sicurezza dei dati personali.....	10
Art. 18 - Accesso alle centrali di controllo	10
Art. 19 - Accesso agli impianti e credenziali.....	10
CAPO V - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA	11
Art. 20 - Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato	11
CAPO V- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	11
Art. 21- Tutela	11
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	12
Art. 22 – Aggiornamento elenco impianti	12
Art. 23 - Obblighi di preventivo esame	12
Art. 24 - Norma di rinvio.....	12

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di La Loggia, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio ai sensi di quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali da:
 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
 - D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;
 - Regolamento UE 2016/**679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
 - Direttiva UE n. 2016/**680** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
 - Videosorveglianza Urbana Integrata D.L. 14/2017 conv. in L. 48/2017 e in osservanza delle disposizioni contenute nel “Provvedimento in materia di Videosorveglianza” - 8 aprile 2010 emanato dal Garante Privacy Italiano.
2. L'installazione e l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza non necessitano dell'attività di “prior checking” da parte del Garante Privacy. Questi, sulle basi di legittimità, liceità e proporzionalità vengono sottoposti ad analisi di impatto valutazione e rischi (DPIA), il cui risultato ne comporta l'attività od il blocco del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianti per lo svolgimento dei compiti istituzionali, avviene previa informativa minima (cartellonistica) alle persone in accesso/transito posizionata sul territorio comunale e limitrofe. Il modello semplificato di informativa minima (cartellonistica) ricopre lo standard di comunicazione europeo.
3. ***In particolare il presente regolamento:***
 - a) individua la tipologia degli impianti di videosorveglianza in proprietà ed uso al Comune di La Loggia nelle tipologie di impianti fissi, mobili e di lettura targhe;
 - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
4. Gli impianti di videosorveglianza:
 - a) riprendono e registrano immagini che possono permettere di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - b) consentono unicamente riprese in fotogrammi o sequenze video;
 - c) sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati *nell'allegato 1)* al presente regolamento sul territorio comunale;
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dal successivo art. 2, comma 1, lettera b), del presente regolamento, sono attivabili:
 - impianti di fotosorveglianza, videosorveglianza posizionati in aree del territorio comunale individuate dal Corpo di Polizia locale di La Loggia oppure mobili ovvero montate su veicoli di servizio;
 - dotazione di servizio “Bodycam” utilizzate dai componenti del corpo di Polizia Municipale. Tali apparecchiature sono utilizzabili per le finalità indicate nel successivo art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del presente regolamento.
6. Il sistema di videosorveglianza del Comune di La Loggia è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, presenti nella rete viaria cittadina, ai fini della

sicurezza urbana ed individuate *nell'allegato 1*) del presente regolamento. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

7. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento dell'8 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "**impianto di videosorveglianza**", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
 - b) per "**banca dati**", il complesso di immagini e registrazioni video (dati personali) acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c) per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - d) per "**dato personale**", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
 - e) per "**titolare**", il Comune, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - f) per "**referente interno del trattamento dei dati personali**", la persona fisica interna all'Ente che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento coordinando le attività degli incaricati del trattamento (Persone Autorizzate);
 - g) per "**responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza**", la persona giuridica/fisica, legata da contratto/rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
 - h) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare del trattamento dei dati personali;
 - i) per "**interessato**", la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
 - j) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - k) per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - l) per "**dato anonimo**", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - m) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di La Loggia dal D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616, dal D.Lgs. del 31 marzo 1998 n. 112 e dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale nonché dal D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in Legge n. 48 del 13 aprile 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di La Loggia, in particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana di cui alle fonti normative sopra citate.
2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
 - a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del D.L. n. 14/2017 convertito in Legge n. 48 del 13 aprile 2017 e delle attribuzioni del Titolare del Trattamento in qualità di autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 50 e, di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
 - b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
 - c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
 - d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
 - e) controllare aree specifiche del territorio comunale;
 - f) monitorare i flussi di traffico;
 - g) verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono e non verranno utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di La Loggia e collegati alla centrale di controllo ubicata presso la sede del Corpo di Polizia locale, alle centrali operative di altre forze di polizia, alle autorità giudiziarie ed eventuali altri Comandi di Polizia, si svolga nel rispetto dei diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.
3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, esattezza, limitazione della conservazione, minimizzazione, necessità e proporzionalità sanciti dal Regolamento 679/2016 e Prov. to Videosorveglianza 8 aprile 2010.
4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di La Loggia esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
5. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini

indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando riprese nelle aree private.

CAPO II - SOGGETTI

Art. 5 - Titolare

1. Il Sindaco *pro tempore* rappresenta il Titolare del trattamento dei dati personali (il Comune) acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. Ad esso compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, il profilo della sicurezza, la nomina/incarico di un referente "specialistico" interno.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) nomina il referente interno a cui permette la nomina/incarico dei "responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza", "responsabili esterni del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza";
 - d) impartisce le linee guida di istruzioni ed assegnazione compiti;
 - e) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - f) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 6 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

1. La gestione tecnica dell'impianto, manutenzione e verifica di corretto funzionamento sono in capo al Titolare: Comune di La Loggia (TO).
2. Nel caso in cui la gestione tecnica e manutenzione venga affidata ad un soggetto esterno all'Ente, il Referente Interno – previa approvazione del Titolare del trattamento - provvederà ad effettuare la nomina di Responsabile Esterno del Trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento EU 2016/679.

Art. 7- Referente interno del trattamento dei dati personali

1. Il Comandante del Corpo di Polizia locale di La Loggia, è designato dal Titolare quale "Responsabile Area Vigilanza" del Comune.
2. Succitata designazione indica quale "Referente interno del trattamento dei dati personali" acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, il Comandante della Polizia locale.

Il Referente interno effettua il trattamento:

- a) nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento;
- b) si attiene alle istruzioni impartite dal Titolare;
- c) attraverso verifiche periodiche, previste dal Titolare, predispone la puntuale osservanza delle disposizioni ed istruzioni.

Il Referente interno dispone e provvede a:

- a) adottare le misure adeguate di sicurezza
- b) predisporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
- c) curare la gestione delle modalità di ripresa e registrazione delle immagini;
- d) verifica la corretta evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
- e) custodire le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni;

- f) nominare gli operatori incaricati interni, esterni ed eventuali responsabili esterni previa comunicazione ed approvazione del Titolare;
- g) predisporre il corretto periodo di formazione degli operatori incaricati;
- h) predisporre, redige tutti gli atti e le procedure scritte atte a normare il trattamento dei dati e loro accesso

Art. 8 - Incaricati del trattamento dei dati personali (persone autorizzate)

1. Il Referente Interno, per conto del Titolare del trattamento, nomina gli operatori incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.
2. Gli operatori incaricati sono nominati tra gli appartenenti al Corpo di Polizia locale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Referente Interno su indicazione del Titolare del trattamento dei dati personali.
4. Nell'ambito degli operatori incaricati, sono designati con atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento affini, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi (es. indagine autorità giudiziaria);
 - c) verificati nell'esattezza e se necessario, aggiornati;
 - d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
 - e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti non superiore ai sette (7) giorni;
2. gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero che siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sede del Corpo di Polizia locale di La Loggia, dove sono registrati su appositi server. La visualizzazione delle immagini può essere successivamente rilanciata alle centrali operative di altre forze di polizia, autorità giudiziaria, all'uopo collegati. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurati con accessi nominativi e misure di sicurezza adeguate. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 10 - Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente

regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette (7) giorni dalla data della ripresa. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità di sovrascrittura automatica.

2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa, e verrà autorizzata solo ed esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
3. In tali casi dovrà essere informato il "Referente Interno" "Il Comandante della Polizia locale", che darà esplicita autorizzazione al soggetto di cui all'art. 6 ad operare per tale fine.
4. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni (7) non sarà permessa.

Art. 11 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo di telecamere con brandeggio (PTZ) avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici escludendo le proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informativa

1. Ai sensi di quanto previsto dal provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di La Loggia rende noto il funzionamento degli impianti di videosorveglianza attraverso il posizionamento dell'Informativa Minima (cartelli) secondo quanto previsto dal Provvedimento in materia di Videosorveglianza del Garante dell'8 aprile 2010 e delle Linee Guida Europee in materia di Videosorveglianza. L'Informativa minima è presente presso i varchi d'accesso alla città e, in alcuni specifici casi, in prossimità degli impianti.
3. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati. Queste ricadono nelle attività in seno alla Legge EU 680/2016.
4. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di La Loggia rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 13 – Comunicazione, condivisione e trasmissione dei dati personali

1. La comunicazione, condivisione e trasmissione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune di La

Loggia a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è prevista su richiesta, in patto o su convenzione con altri enti di sicurezza previsti in questo regolamento. In mancanza di tali presupposti o richieste, la comunicazione non è ammessa o prevista.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare e che operano sotto la sua diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 14 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

1. Per specifiche finalità gli operatori di Polizia locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere (ad es. Bodycam) per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza o attività documentale operativa necessaria all'adempimento delle funzioni istituzionali. Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati.
2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, al rientro degli operatori i dati non rilevanti oggetto di registrazione verranno cancellati. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.
3. Spetta all'operatore in servizio valutare l'attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità, lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio, gli operatori interessati, depositeranno tutta la documentazione video presso il Comando di appartenenza.
4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa rispetteranno i principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati. L'attivazione ed il funzionamento dei dispositivi potrà essere segnalato attraverso spie led di funzionamento ed attivazione, atte ad informare gli interessati dell'attività documentale.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza mobili o fissi di cui al presente regolamento, verranno cancellati o distrutti con adeguate misure di sicurezza.

Art. 16 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto a ottenere quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.
2. Chiunque può fare richiesta, tramite apposito modulo, da inoltrarsi all'indirizzo Pec protocollo.laloggia@legalmail.it ovvero recandosi direttamente presso il Comando Polizia locale ubicato in La Loggia (TO) via Bistolfi nc 47 in orario d'ufficio dal lunedì al venerdì, la medesima verrà tagliata dal Referente interno e dal Titolare (*comune di La Loggia in persona*

del Sindaco Protempore) ed evasa nel termine perentorio di giorni TRENTA.

CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA

Art. 17- Sicurezza dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da adeguate misure di sicurezza tali da ridurre al minimo il rischio e l'impatto per la libertà delle persone, quali distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 18 - Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, presso il datacenter/centrale di controllo ubicato presso il Comando di Polizia Locale.
2. L'accesso alla centrale di controllo è consentito esclusivamente al Titolare, ai responsabili ed operatori incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.
3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o del referente interno, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di operatori incaricati del Comando di Polizia locale del Comune di La Loggia (TO) individuati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
5. Il Titolare ed il referente interno impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
6. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare e dal Referente Interno sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 19 - Accesso agli impianti e credenziali

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Comando di Polizia locale, centrali operative di altre forze di polizia, autorità giudiziaria, eventualmente collegate in remoto. L'accesso ai dati è effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, al referente interno ed operatori incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento, nonché al personale autorizzato dai Comandanti dei Comandi di Polizia, responsabili delle sezioni di polizia giudiziaria delle Procure, eventualmente collegati.

CAPO V - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 20 - Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del Decreto Legge 14/2017 convertito in Legge 48/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” ed in particolare rispetto le previsioni di cui all’art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell’ambito dei “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana” di cui all’art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.
2. L’utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuate dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell’8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:
 - a) l’adozione di sistemi idonei alla registrazione dei LOG di login degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all’esercizio dei doveri di verifica periodica dell’operato dei referenti da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
 - b) la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.
3. In qualunque caso le modalità di trattamento dei dati dovranno essere conformi alle prescrizioni date dal Garante della protezione dei dati personali ed alle linee guida europee. Con specifico riferimento all’attività del controllo sul territorio da parte dei Comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale per finalità di sicurezza urbana, non necessita l’attività di “*prior checking*” del Garante per il trattamento dei dati effettuato tramite sistemi integrati di videosorveglianza qualora:
 - a) l’utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, dell’infrastruttura dei sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell’ente, l’accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell’ente;
 - b) un “centro” unico gestisca l’attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici; in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

CAPO V- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 21- Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, d.Lgs 101 10 agosto 2018, dal Regolamento UE 2016/679 e dal Regolamento UE 2016/680 .
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Referente interno del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Aggiornamento elenco impianti

1. L'aggiornamento dell'elenco degli impianti di cui agli allegati 1) ecc. è demandato al referente interno del trattamento dei dati come individuato nell'art. 7.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente al referente interno del trattamento l'installazione e l'attivazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

Art. 23 - Obblighi di preventivo esame

1. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza ed il presente regolamento non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale sistema sia finalizzato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed avvenga previa analisi impatto e rischi e, successiva informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità, e siano adottate idonee misure di sicurezza.

Art. 24 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Regolamento UE 2016/679, al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia successivamente emanate;
2. questo Regolamento potrà essere integrato con successivi allegati tecnici e normativi che si abbiano a succedere nel tempo con provvedimento della Giunta Comunale.

Allegato 1) – Approvato con delibera Consiglio Comunale n.20 del 28/04/2021

INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (Informativa ex artt. 13 e 14 GDPR)					
				VIA BISTOLFI 47	
	REFERENTE INTERNO TRATTAMENTO DEI DATI:			COMANDANTE POLIZIA LOCALE	
CARTELLI DI SEGNALAZIONE DEGLI IMPIANTI E DATI PERSONALI TRATTATI					
<p>Nel Comune di La Loggia è funzionante un impianto per la videosorveglianza del territorio finalizzato alla sicurezza dei cittadini ed alla tutela del patrimonio comunale.</p> <p>Nel raggio di azione di ogni impianto è stata garantita l'informativa ai cittadini, mediante l'installazione di cartelli indicanti la dicitura "AREA VIDEOSORVEGLIATA" secondo quanto disposto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08 Aprile 2010.</p>					
	FINALITA' DEL TRATTAMENTO		BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO		PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
	<ul style="list-style-type: none"> Tutela della sicurezza pubblica, prevenzione ed accertamento di illeciti amministrativi e penali Tutela del patrimonio comunale Monitoraggio del traffico veicolare 	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento UE "GDPR" 679 del 2016 Direttiva (UE) 2016/680 Provvedimento 08/04/2010 sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali Regolamento Comunale, delibera Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2021 Art. 189 del Codice di procedura penale 			Le registrazioni delle immagini vengono mantenute per un massimo di sette (7) giorni, per essere poi automaticamente cancellate, salvo speciali esigenze di ulteriore conservazione in caso di necessità investigative dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, esclusa la comunicazione a privati.
	CONFERIMENTO DEI DATI				
	Le immagini confluiscono su apposito server dedicato presso il Comando di Polizia Locale in via Bistolfi nc 47.				
	DESTINATARI DEI DATI				
	I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, quali autorità di vigilanza e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati, come l'Autorità Giudiziaria e/o di pubblica sicurezza.				
	SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO				
	I dati potranno essere trattati esclusivamente dai dipendenti con specifiche funzioni deputati al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative				
	DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO				
	<p>Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai sensi dell'art. 15 del GDPR (UE) 2016/679, nei limiti consentiti dallo stesso regolamento.</p> <p>Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all'art. 16 GDPR in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo).</p> <p>Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all'art. 20 GDPR, in quanto il trattamento è effettuato in esecuzione di un legittimo interesse del titolare.</p> <p>L'interessato potrà richiedere di visionare le immagini in cui ritiene di essere stato ripreso esibendo o allegando alla richiesta idonei documenti di riconoscimento.</p> <p>La risposta ad una richiesta di accesso non potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi, a meno che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati (7 gg), sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso.</p>				

LUOGHI INSTALLAZIONE TELECAMERE DI CONTESTO	
TIPOLOGIA TELECAMERA	LUOGO
TELECAMERE FISSE	PIAZZALE CIMITERO
TELECAMERE FISSE	PICCOLO PRINCIPE - SCUOLA MATERNA
TELECAMERE FISSE	HOBBITOPOLY
TELECAMERA FISSA	VIA ALFIERI/VIA VINOVO
TELECAMERA FISSA	VIA RIMINI/VIA VINOVO
TELECAMERA FISSA	PARCHEGGIO VIA RIMINI
TELECAMERA FISSA	SCUOLA MEDIA - LEONARDO DA VINCI
TECAMERA FISSA	STRADA CARIGNANO 21
TELECAMERA DOM	AREA ECOLOGICA - VIA AMENDOLA
TELECAMERE FISSE	PIAZZA CAVOUR
TELECAMERE FISSE	COMANDO P.L - VIA BISTOLFI 47
TELECAMERA DOM TELECAMERE FISSE	PIAZZA EINAUDI
TELECAMERA DOM	VIALE MAINA
TELECAMERA FISSA	VIA BROFFERIO / VIA GOZZANO
TELECAMERA FISSA	VIA GOZZANO / VIA MONTALE - GIARDINI
TELECAMERA FISSA	VIA LEOPARDI - PARCO
TELECAMERA FISSA	VIA MORARDO/VIA FOSCOLO - CAMPO CALCETTO
TELECAMERE FISSE	GIARDINI QUASIMODO

LUOGHI INSTALLAZIONE TELECAMERE LETTURA TARGHE	
TIPOLOGIA TELECAMERA	LUOGO
VARCO LETTURA TARGHE	STRADA NIZZA/VIA BOVES
VARCO LETTURA TARGHE	VIA FINALE LIGURE
VARCO LETTURA TARGHE	VIA PO/VIA REVIGNANO
VARCO LETTURA TARGHE	VIA VINOVO

All. "2"

Approvato con delibera Consiglio Comunale n.20 del 28/04/2021

RICHIESTA DI ACCESSO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
(entro sette giorni dall'evento)

IL SOTTOSCRITTO

NATO A IL

RESIDENTE IN CIV.

DOCUMENTO

TEL. / FAX

e-mail

in qualità di conducente proprietario altro _____

del veicolo tipo marca

modello targa

coinvolto in incidente stradale senza feriti avvenuto il giorno

alle ore in Via/Piazza

OPPURE

Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti

CHIEDE

di visionare il blocco l'estrazione

della registrazione delle immagini riprese il giorno

Dalle ore alle ore della telecamera/delle telecamere

poste in

Informazioni utili per la ricerca delle immagini:

Veicolo (colore, targa, marca...):

Fascia oraria di possibile ripresa:

Data di possibile ripresa:

Persona/e (statura, abbigliamento,...)

Posizione (es. civico, davanti a...)

Attività svolta durante la ripresa:

Data _____

Firma

Documenti allegati:

- Copia Documento Identità

L'Ag. / Uff. di Polizia Locale

////////////////////////////////////

Alla presente richiesta è stato dato esito:

- NEGATIVO per i seguenti motivi

- POSITIVO: il giorno _____ alle ore _____ si consegnava copia su CD/DVD a _____

Firma per ricevuta

N.B: l'uso e l'eventuale divulgazione a terzi delle immagini o parti di esse dovrà rispettare la vigente normativa, in particolare quella relativa alla Privacy e alla Procedura Penale.

L'Ag./Uff. di Polizia Locale

Il Responsabile del procedimento
